

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. ⁷⁶² DEL 30/03/2010

OGGETTO: Documento Programmatico sulla Sicurezza per la protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003. Aggiornamento 2010 e revisione.

L'anno duemiladieci il giorno trienta del mese di marzo in Olbia,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avvocato Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

- PREMESSO** che con Deliberazione n. 343 del 30.03.2006, l'Azienda ha approvato, in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), quale strumento atto a descrivere la realtà aziendale e le misure minime di protezione da attuare, nonché il Regolamento interno sulla protezione dei dati personali;
- PREMESSO** che con successiva Deliberazione n. 290 del 31.03.2009, l'Azienda ha approvato, in conformità alle disposizioni contenute nel citato Codice Privacy, un aggiornamento al D.P.S.;
- CONSIDERATO** che con Deliberazione n. 40 del 11.01.2010 sono state approvate linee di indirizzo e di programmazione in materia di trattamento dati;
- DATO ATTO** che sono stati confermati o che vengono conferiti formalmente gli incarichi di responsabile del trattamento dei dati secondo le indicazioni di cui al D.P.S. che si approva e in base al relativo elenco ivi allegato;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del punto 19 dell'Allegato B) del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati sensibili o giudiziari redige, entro il 31 Marzo di ogni anno, il Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- RITENUTO** di approvare, per maggior analiticità e completezza, un aggiornamento del "Regolamento interno sulla protezione dei dati personali", della "Informativa agli interessati sul trattamento dei dati personali" rispetto a quelli approvati con la citata deliberazione n. 343/2006, che pertanto si intendono interamente sostituiti da quelli allegati al presente atto per farne parte integrante sub lettere A) e B);
- CONSIDERATO** che l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione ed il Servizio Informativo Sanitario e Amministrativo hanno coordinato l'attività necessaria per l'aggiornamento e la revisione del D.P.S., secondo le disposizioni recate nel Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), adottando le schede compilate dai diversi Servizi Aziendali, utilizzate per il censimento dei trattamenti, ed indicanti la tipologia dei dati trattati, le modalità del trattamento e le relative misure di sicurezza;
- RITENUTO** pertanto di approvare la aggiornata versione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, omettendone la pubblicazione per ulteriore misura di sicurezza;
- RITENUTO** che, per il raggiungimento delle finalità di protezione dei dati personali e per il rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.S. è inoltre necessario:
- 1) dare diffusione all'interno dell'ente del presente documento e del suo allegato al fine di garantire la più ampia conoscibilità da parte di tutto il personale dell'Azienda;
 - 2) incaricare i designati "Responsabili del trattamento dei dati personali" e gli "Incaricati del trattamento dei dati personali", ciascuno per quanto di propria competenza e nell'ambito delle proprie mansioni, dell'applicazione e dell'osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge;
- Visti:** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 24 marzo 1997, n. 10;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'Atto Aziendale.


Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la aggiornata versione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (**D.P.S.**), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di omettere la pubblicazione del detto D.P.S. allegato quale ulteriore misura di sicurezza, e di dare atto che il medesimo sarà custodito in originale agli atti dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione;
- di approvare, per maggior analiticità e completezza, un aggiornamento del "Regolamento interno sulla protezione dei dati personali", della "Informativa agli interessati sul trattamento dei dati personali" rispetto a quelli approvati con la citata deliberazione n. 343/2006, che pertanto si intendono interamente sostituiti da quelli allegati al presente atto per farne parte integrante sub lettere A) e B);
- di incaricare i designati "Responsabili del trattamento dei dati personali" e gli "Incaricati del trattamento dei dati personali", ciascuno per quanto di propria competenza e nell'ambito delle proprie mansioni, dell'applicazione e dell'osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Legali, Comunicazione di trasmettere ai "Responsabili del trattamento dei dati personali" designati ai sensi del detto D.P.S. il medesimo documento ed i citati Responsabili della diffusione del presente documento presso tutti i dipendenti assegnati rispettivamente alla struttura/funzione di riferimento, nonché dell'applicazione e della vigilanza sulla sua osservanza;
- di autorizzare per l'anno 2010 gli interventi di formazione di cui al detto D.P.S., inserendoli nel piano di formazione aziendale annuale.


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Maria Serena Fenu)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL COMMISSARIO

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione.

G.Pintor

G.Panu

da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 09/04/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 09/04/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Finalità del trattamento.

I dati personali sono trattati dall'Azienda per le finalità e i compiti relativi o correlati, anche indirettamente, alla tutela della salute degli utenti o della collettività, previsti dalla normativa che statuisce i compiti istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali (in particolare ci si riferisce alla Legge n. 833 del 1978; al Decreto legislativo n. 502 del 1992 e alle sue successive modificazioni; alla Legge regionale n. 10 del 2006; alla legge regionale n. 10 del 1997). I dati personali possono essere trattati per finalità relative al funzionamento dell'Azienda Sanitaria quale ente pubblico e quale datore di lavoro, ovvero per finalità che riguardano l'erogazione verso gli utenti di prestazioni relative all'assistenza socio-sanitaria, di risarcimenti, indennizzi, rimborsi, da parte della stessa o di altre Amministrazioni dello Stato; il trattamento può anche essere consentito, se necessario, per finalità didattiche a favore di studenti o tirocinanti.

Modalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti manuali, informatici o telematici, in rapporto alle finalità indicate nella presente informativa e nei documenti in essa richiamati. I dati personali vengono acquisiti direttamente dagli interessati o da terzi e vengono trattati dal Titolare del trattamento anche per mezzo di Responsabili e Incaricati da questo designati. Il trattamento avviene sulla base delle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali, del vigente Regolamento interno per il trattamento dei dati personali e del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.) adottati dall'Azienda. Il trattamento avviene secondo i principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite. Il Titolare, Responsabili e gli Incaricati del trattamento adottano le necessarie misure di sicurezza e le opportune cautele volte ad evitare il rischio di perdita o di accesso non autorizzato ai dati da essi trattati.

Obbligatorietà del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali deve intendersi necessario e pertanto obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda a carattere sanitario, socio-assistenziale, amministrativo, salvo il caso in cui, in applicazione del principio di necessità del trattamento, le stesse finalità possano essere raggiunte attraverso l'utilizzo di dati anonimi. Il mancato conferimento dei dati personali considerati obbligatori può pregiudicare lo svolgimento dell'attività dell'Azienda, l'erogazione delle prestazioni, il corretto svolgimento di rapporti contrattuali.

Comunicazione dei dati personali.

I dati personali possono essere comunicati all'interno dell'Azienda nell'ambito del personale debitamente incaricato del trattamento e preposto all'erogazione delle prestazioni.

I dati personali possono essere comunicati all'esterno dell'Azienda nei casi in cui tale comunicazione sia necessaria per la salvaguardia della salute dell'interessato ovvero su richiesta di questi o delle persone che ne hanno facoltà in base alla legge, nell'ambito del complessivo trattamento terapeutico (come, ad esempio: attraverso il trasferimento degli utenti da un luogo di cura ad un altro, ovvero con la richiesta di esami clinici che devono essere effettuati all'esterno dell'Azienda). I dati personali possono essere comunicati all'esterno dell'Azienda in tutti i casi in cui la legge impone la comunicazione degli stessi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Autorità, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità e con le modalità consentite dalla legge, a soggetti pubblici e privati, fra cui le imprese assicurative, per adempiere ad obblighi contrattuali relativi a prestazioni a favore dell'interessato, ovvero, qualora sia necessario per l'adempimento di specifici obblighi contrattuali o inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, ovvero per fare valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

È in tutti i casi escluso il trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita e per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

La diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute è esclusa in ogni caso.

La presente informativa si riferisce all'insieme di tutti i trattamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'A.S.L. n. 2 di Olbia (Via Caduti del Lavoro 35 - 07026 Olbia).

L'elenco di tutti i Responsabili dei trattamenti è reperibile presso il Titolare nel predetto indirizzo e presso l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione dell'Azienda: (Via Caduti del Lavoro 35 - 07026 Olbia) (posta elettronica: aa-gg@aslolbia.it / telefono 0789 552310 / telefax 0789 68074).

All'interessato competono i diritti stabiliti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), fra cui il diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici, degli estremi relativi al titolare e ai responsabili del trattamento designati, dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei propri dati o il blocco dei dati trattati in violazione della legge o la cui conservazione non è più necessaria in relazione alla finalità del trattamento;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali.

Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.
LGS. N. 196/2003 (Codice Privacy).**

vers. 2 - marzo 2010

www.aslobia.it

INDICE

CAPO I - *Oggetto, Finalità e Definizioni* pag. 3

2

CAPO II - *Trattamento dei dati* pag. 5



CAPO I - OGGETTO, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto, finalità e campo di applicazione

Il presente Regolamento - che sostituisce il precedente (*vers. 1 anno 2006* [delibera n. 343/2006]) - è stato adottato allo scopo di attuare le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali o, più sinteticamente, Codice Privacy*), quale ausilio al personale aziendale nell'applicazione della normativa in materia, e, in particolare, per garantire che il trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda avvenga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità di persone fisiche e giuridiche con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che instaurano rapporti con l'Azienda.

Il presente Regolamento deve essere osservato da tutto il personale dell'Azienda, ivi compresi i collaboratori ed i consulenti, anche occasionali, della stessa.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni e ai principi del citato Codice, nonché ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni di riferimento

Per **“dato personale”** si intende qualsiasi informazione riferita a persone fisiche o giuridiche identificate o identificabili anche indirettamente.

Per **“dato sensibile”** si intende quella particolare specie di dati personali che è inerente la sfera più intima di un soggetto, come quelli concernenti l'origine razziale, le opinioni politiche, filosofiche, l'adesione a partiti politici, lo stato di salute, la vita sessuale dell'interessato.


Per **“trattamento dei dati”** si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione, la diffusione, la distruzione dei dati.

L'attività di trattamento dei dati deve essere informata al principio di necessità.

Detto principio esige che l'utilizzazione dei dati personali e, in particolare, sensibili, sia ridotta al minimo indispensabile: in modo, quindi, da escludere il trattamento in tutti i casi in cui esso non sia, appunto, indispensabile per la specifica attività da compiere (vds. anche art. 6).

Per **“interessato”** si intende la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

Per **“diffusione”** si intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;



Per “**dato anonimo**” si intende il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

Per “**blocco**” si intende la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

Per “**banca di dati**” si intende qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

Per “**Garante**” si intende l'autorità istituita dalla Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 (successivamente sostituita dal detto “codice”).

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in base alle prescrizioni del presente Regolamento e alle misure di sicurezza adottate con il Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.), secondo quanto previsto dal Titolo V, Capo I e II, e dall'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Del presente Regolamento viene data la più ampia diffusione e conoscibilità all'interno dell'Azienda (anche mediante pubblicazione sul sito intranet) e viene garantita la pubblicazione nelle forme previste dalla legge.

Art. 3 - Definizione di “Titolare” del trattamento dei dati e relativi compiti

Il Titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compresa l'attività di predisposizione delle misure di sicurezza da adottare.

Inoltre egli deve svolgere verifiche periodiche allo scopo di vigilare sull'osservanza delle istruzioni scritte impartite ai responsabili.


La competenza del Titolare riguarda in particolare:

- a) la nomina dei Responsabili del trattamento e la formulazione scritta delle relative istruzioni;
- b) l'emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati.

Art. 4 - Definizione di “Responsabile” del trattamento dei dati e relativi compiti

Per Responsabile si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal Titolare al trattamento di dati personali.

In particolare, egli deve osservare e far osservare le misure precauzionali individuate nel Documento Programmatico predisposto dall'Azienda.



Egli provvede alla nomina degli Incaricati e designa il proprio sostituto per il caso di propria assenza o assoluto impedimento.

La nomina dei Responsabili avviene con provvedimento del Direttore Generale.

L'atto di nomina viene notificato per iscritto ai soggetti individuati.

Art. 5 - Definizione di "Incaricato" del trattamento dei dati e relativi compiti

5

Per Incaricati del trattamento dei dati personali si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal Titolare o dal Responsabile e che effettuano materialmente le operazioni predette.

Essi devono svolgere la loro attività in conformità alle prescrizioni del Responsabile del Trattamento dal quale sono nominati per iscritto. Gli incaricati hanno accesso esclusivamente ai dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento.

CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 6 - Principi generali per il trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda

Il Trattamento dei dati personali deve svolgersi per le finalità istituzionali dell'Azienda, ovvero per l'adempimento degli obblighi di legge o contrattuali, nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Nel trattamento dei dati personali deve essere osservato il principio di necessità espresso dall'articolo 3 del D. Lgs. n. 196/2003, attraverso procedure che consentano, ove possibile, in ragione delle finalità del trattamento, l'utilizzo di dati anonimi o di modalità che permettano di identificare l'interessato soltanto in caso di necessità, da parte del solo personale incaricato del trattamento.


Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato secondo i principi stabiliti dal codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e, comunque, secondo correttezza, nel rispetto del principio di liceità, per scopi determinati ed espliciti, per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei dati deve avvenire in modo da assicurare, in piena sicurezza, la custodia dei dati personali, la fruibilità e il facile reperimento dei dati personali e dei documenti che li contengono da parte del personale incaricato, la riservatezza delle informazioni e la loro protezione da accessi non autorizzati da parte di terzi o di personale che non sia incaricato del trattamento.

Il personale dell'Azienda, nello svolgimento della propria attività lavorativa, adegua il proprio comportamento secondo direttive ed istruzioni ricevute in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n.196/2003, dal Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS) adottato dall'Azienda, dal presente regolamento.

È in tutti i casi escluso il trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita e per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali in ambito sanitario



L'Azienda, in quanto organismo sanitario pubblico, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 196/2003, provvede al trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) **con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante**, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- b) **anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante**, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

6

In applicazione del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, datato 09/11/2005, relativo alle strutture sanitarie, si dispone l'osservanza dei seguenti principi:

a) dignità dell'interessato - art. 83, comma 2, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali

La prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto della dignità dell'interessato (artt. 2 e 83 del Codice).

La tutela della dignità personale deve essere garantita nei confronti di tutti i soggetti cui viene erogata una prestazione sanitaria, con particolare riguardo a fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori di età, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno.

Particolare riguardo deve essere prestato nel rispettare la dignità di pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o nei cui confronti è comunque doverosa una particolare attenzione anche per effetto di specifici obblighi di legge o di regolamento o della normativa comunitaria (ad es., in riferimento a sieropositivi o affetti da infezione da Hiv - L. 5 giugno 1990, n. 135 -, all'interruzione di gravidanza - L. 22 maggio 1978, n. 194 - o a persone offese da atti di violenza sessuale - art. 734 bis del codice penale -).


Nei **reparti di rianimazione** dove si possono visitare i degenti solo attraverso vetrate o videoterminali devono essere adottati accorgimenti, anche provvisori (ad es., mediante paraventi), che delimitino la visibilità dell'interessato durante l'orario di visita ai soli familiari e conoscenti.

La necessità di rispettare la dignità del paziente deve essere osservata anche in relazione alle modalità di visita e di intervento sanitario effettuate alla presenza di studenti o tirocinanti autorizzati. Durante tali prestazioni devono essere adottate specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento circoscrivendo, ad esempio, il numero degli studenti o tirocinanti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie.

b) riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie - art. 83, comma 2, lett. c) e d) del Codice in materia di protezione dei dati personali

È doveroso adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, specie con il personale sanitario (ad es. in occasione di prescrizioni o di certificazioni mediche), per evitare che in tali occasioni le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi.

Le medesime cautele vanno adottate nei casi di raccolta della documentazione di anamnesi, qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali o dalle modalità utilizzate.



Il rispetto di questa garanzia non ostacola la possibilità di utilizzare, con le opportune cautele, determinate aree per più prestazioni contemporanee, quando tale modalità risponde all'esigenza terapeutica di diminuire l'impatto psicologico dell'intervento medico (ad es. alcuni trattamenti sanitari effettuati nei confronti di minori).

c) notizie su prestazioni di pronto soccorso - art. 83, comma 2, lett. f del Codice in materia di protezione dei dati personali

7

Può essere data notizia, anche **per via telefonica**, circa una prestazione di **pronto soccorso**, ovvero la sua conferma a seguito di richiesta, anche per via telefonica, a condizione che la comunicazione avvenga verso i soli terzi legittimati, quali possono essere **familiari, parenti o conviventi**, valutate le diverse circostanze del caso.

Questo genere di informazioni riguarda solo la circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di pronto soccorso, e non attiene ad informazioni più dettagliate sullo stato di salute.

L'interessato - se cosciente e capace - deve essere preventivamente informato (ad es. in fase di accettazione), e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere informati della prestazione di pronto soccorso.

Occorre altresì rispettare eventuali sue indicazioni specifiche o contrarie.

Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi desunti dall'interessato.

d) dislocazione dei pazienti nei reparti - art. 83, comma 2, lett. g del Codice in materia di protezione dei dati personali

L'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e posto in condizione (ad es. all'atto del ricovero) di fornire indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza (familiari, parenti, conoscenti, personale del volontariato).

Occorre altresì rispettare l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati (cfr. Carta dei servizi pubblici sanitari, D.P.C.M. 19 maggio 1995).


Come per le prestazioni di pronto soccorso, questo genere di informazioni riguarda la sola presenza nel reparto e non anche informazioni sullo stato di salute.

Possono essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall'interessato quando sia stato manifestato un consenso specifico e distinto al riguardo, consenso che può essere anche manifestato da parte di un altro soggetto legittimato, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato (art. 82 del Codice).

e) distanza di cortesia - art. 83, comma 2, lett. b del Codice in materia di protezione dei dati personali

Devono essere predisposte apposite distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (es. operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di salute), nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato.

Vanno in questa prospettiva prefigurate appropriate soluzioni, sensibilizzando gli utenti con idonei inviti, segnali o cartelli.



f) ordine di precedenza e di chiamata - art. 83, comma 2, lett. a del Codice in materia di protezione dei dati personali

All'interno dei locali dell'Azienda, nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa (ad es., in caso di analisi cliniche), devono essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che prescinda dalla loro individuazione nominativa (ad es., attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione).

Ovviamente, tale misura non deve essere applicata durante i colloqui tra l'interessato e il personale medico o amministrativo.

Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell'interessato (ad es. in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche legate ad uno stato di disabilità), possono essere utilizzati altri accorgimenti adeguati ed equivalenti (ad es., con un contatto diretto con il paziente).

Non è permessa né giustificata l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare (es. liste di degenti che devono subire un intervento operatorio).

Non devono essere, parimenti, resi facilmente visibili da terzi non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell'interessato (es. cartelle infermieristiche poste in prossimità del letto di degenza) (artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice).

g) correlazione fra paziente e reparto o struttura - art. 83, comma 2, lett. h del Codice in materia di protezione dei dati personali

Devono essere posti in atto appropriati accorgimenti (specifiche procedure, anche di formazione del personale), per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato.

Tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura (ad es., per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi ad una procedura concorsuale).

Analoghe garanzie devono essere adottate da tutti i responsabili del trattamento, affinché nella spedizione di prodotti o altri materiali non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di salute dell'interessato (ad es., indicazione della tipologia del contenuto del plico o del reparto dell'organismo sanitario mittente).

h) regole di condotta per gli incaricati - art. 83, comma 2, lett. i del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Fermi restando, in quanto applicabili, gli obblighi in materia di **segreto d'ufficio**, al pari del **personale medico ed infermieristico**, già tenuto al segreto professionale (art. 9 del codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998; art. 4 del codice deontologico per gli infermieri del maggio del 1999), **gli altri soggetti** che non sono tenuti per legge al segreto professionale **(ad es., personale tecnico e ausiliario)** sono ugualmente tenuti ad osservare regole di condotta analoghe (cfr. anche art. 10 del codice di deontologia medica).

i) comunicazione di dati all'interessato

Le informazioni sul suo stato di salute possono essere comunicate all'interessato solo per il tramite di un medico (individuato dallo stesso interessato, oppure dal Titolare o dal Responsabile del trattamento) o di un altro esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento dei propri compiti, intrattenga rapporti diretti con il paziente (ad es., un infermiere designato quale incaricato del trattamento ed autorizzato per iscritto dal titolare). La necessità di rispettare queste modalità deve essere menzionata nelle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento (art. 84, comma 2, del Codice).

Il personale designato deve essere istruito debitamente anche in ordine alle modalità di consegna a terzi dei documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (es. referti diagnostici); va infatti evidenziato che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o da altre strutture possono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- 1) di avere conoscenza, con accesso gratuito, dell'esistenza del trattamento di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato su:
 - a) designazione nominativa del Responsabile e del Titolare del trattamento;
 - b) le finalità e le modalità del trattamento;
 - c) l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione;
- 3) di ottenere senza ritardo dal Titolare o dal Responsabile:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - b) forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché delle finalità del trattamento;
 - c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in base allo scopo per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) aggiornamento, rettifica o, se sussiste tale interesse, l'integrazione dei dati;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché essi siano pertinenti allo scopo della raccolta. L'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche o ad associazioni ai fini dell'esercizio del diritto di cui sopra.

Art. 9 - Informativa per l'interessato e consenso al trattamento in generale

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali deve verificare che gli Incaricati forniscano all'interessato, oralmente o per iscritto, prima della raccolta del consenso al trattamento o contestualmente alla stessa, l'informativa comprendente:

1. le modalità e finalità con le quali saranno trattati i dati;
2. l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
5. diritti all'informativa di cui alla norma successiva;
6. designazione nominativa del Responsabile o dell'Incaricato del trattamento.

10

L'informativa di cui sopra (redatta in conformità al modello aziendale uniforme approvato) è affissa, a cura e sotto la responsabilità del Responsabile del trattamento di riferimento, in posizione visibile nei diversi locali di accesso all'utenza con procedure concordate con la Direzione superiore, al fine di consentirne la massima conoscibilità. La stessa sarà disponibile sul sito intranet, affinché possa eventualmente essere stampata per la consegna all'utente. Sarà infine resa conoscibile anche con pubblicazione sul sito web istituzionale.

Il trattamento dei dati personali comuni da parte dell'Azienda è consentito soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, anche a prescindere dal consenso dell'interessato.

Il trattamento dei dati sensibili, in specie quelli idonei a rivelare lo stato di salute, avviene:

1. con il consenso dell'interessato, che deve essere acquisito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e della Nota Informativa se il trattamento riguarda dati indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute dell'interessato; il consenso è, pertanto, da raccogliere una sola volta per ciascun utente (una volta prestato a un primo accesso, non deve esser richiesta alcuna nuova manifestazione di consenso ad accessi successivi), secondo le modalità approvate dall'Azienda e con la prescritta modulistica aziendale: sia le modalità, sia la modulistica saranno disponibili sul sito intranet, affinché possa eventualmente essere stampato sul momento il modulo per l'acquisizione dall'utente;
2. anche a prescindere dal consenso dell'interessato, ai sensi di quanto previsto dall'Autorizzazione Generale del Garante della protezione dei dati personali, ovvero previa specifica autorizzazione del medesimo Garante, se la finalità perseguita è quella della tutela della salute e dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività.

Il Responsabile e l'Incaricato del trattamento sono ovviamente tenuti al segreto d'ufficio, svolgono le proprie mansioni in materia secondo quanto prescritto dal Codice, dal DPS e dalle misure di sicurezza ivi indicate, adeguando il proprio comportamento alle disposizioni e

ai principi del DPS, del presente Regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 - Modalità semplificate di prestazione del consenso

La manifestazione del consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui tale attività sia necessaria ai sensi delle prescrizioni del Codice di protezione dei dati personali o di altra disposizione di legge, può intervenire in modo semplificato, e cioè con un'unica dichiarazione anche oralmente: a tal fine sarà utilizzabile apposito modulo aziendale.

In tal caso il consenso è documentato con annotazione dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa per l'interessato.

Le modalità semplificate sono utilizzabili:

- a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi;
- b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò sia richiesto;
- c) per il trattamento dei dati personali.

L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

L'Azienda è legittimata ad avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso, in conformità alle prescrizioni del Codice, del presente Regolamento relativo alle modalità di prestazione del consenso in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati. Nei casi di cui al comma precedente l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.


Art. 11 - Consenso semplificato in caso di emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, da parte dell'Azienda successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza urgente.

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, con la prescritta modulistica aziendale, in caso di:

- a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
- b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato;
- c) in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

Art. 12 - Documento programmatico sulla sicurezza.



Il trattamento dei dati personali avviene da parte dell'Azienda in base alle prescrizioni del presente regolamento e alle misure adottate con il Documento Programmatico di Sicurezza di cui al Titolo V, Capo I e II dell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo a:

- a) l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- b) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- c) l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- d) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- e) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23.

L'Azienda aggiorna annualmente il Documento Programmatico della Sicurezza dei dati sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle Responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati.

L'Azienda provvede a programmare una serie di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per rendere edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.

La formazione verrà programmata sia al momento dell'ingresso in servizio, sia in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.

Articolo 13 - Accesso ai dati personali

All'interno di ciascun Servizio / Funzione / Unità Operativa è consentito l'accesso ai dati personali unicamente per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.

Nell'ambito delle specifiche competenze, l'accesso è consentito ai soli Responsabili e agli Incaricati dello specifico trattamento, nei limiti delle autorizzazioni ricevute con l'atto di incarico di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 14 - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati all'interno dell'Azienda nell'ambito del personale debitamente incaricato del trattamento e preposto all'erogazione delle prestazioni.

I dati personali possono essere comunicati all'esterno dell'Azienda nei casi in cui tale comunicazione sia necessaria per la salvaguardia della salute dell'interessato ovvero su richiesta di questi o delle persone che ne hanno facoltà in base alla legge, nell'ambito del complessivo trattamento terapeutico (come, ad esempio: attraverso il trasferimento degli utenti da un luogo di cura ad un altro, ovvero con la richiesta di esami clinici che devono essere effettuati all'esterno dell'Azienda). I dati personali possono essere comunicati all'esterno dell'Azienda in tutti i casi in cui sia prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero la legge imponga la comunicazione degli stessi ad altre Pubbliche Amministrazioni o all'Autorità Giudiziaria.

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità e con le modalità consentite dalla legge, a soggetti pubblici e privati, fra cui le imprese assicurative, per adempiere ad obblighi

contrattuali relativi a prestazioni a favore dell'interessato, ovvero, qualora sia necessario per l'adempimento di specifici obblighi contrattuali o inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, ovvero per fare valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

È in tutti i casi escluso il trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita e per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

La comunicazione dei dati di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 11 lettera a) del presente regolamento, può avvenire solo da parte di un medico designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, ovvero da parte di un altro medico incaricato direttamente dall'interessato o dal predetto responsabile. Tale comunicazione può essere effettuata da altri soggetti previo formale atto di incarico del Direttore Generale dell'Azienda.

La diffusione di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute è esclusa in ogni caso.

13

Articolo 15 - Tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi

L'accesso agli atti amministrativi è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L'accesso agli atti che contengono dati personali idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Articolo 16 - Modalità di pubblicazione degli atti

Gli atti dell'Azienda per i quali è prevista la pubblicazione, il cui contenuto è idoneo a rivelare dati personali, dovranno essere redatti in base al principio di necessità di cui all'articolo 3 e ai principi di cui all'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, per quanto possibile, dovranno essere utilizzati dati anonimi oppure modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di assoluta necessità; in ogni caso si avrà cura di evitare l'utilizzo di dati eccedenti, non pertinenti e non indispensabili in funzione del raggiungimento delle finalità dell'atto.

Articolo 17 - Regole particolari per il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza

Nei soli casi in cui questo sia strettamente necessario, presso le Unità Operative e i Servizi dell'Azienda è possibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso per il monitoraggio dei pazienti durante la degenza o le prestazioni sanitarie.

E' inoltre consentita la **videosorveglianza nelle sale d'aspetto** o nelle zone di attesa prima dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, quale misura complementare volta a migliorare il livello di sicurezza all'interno dei locali dei predetti Servizi o Unità Operative.

Il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza dovrà essere effettuato secondo le disposizioni del presente regolamento e dello specifico regolamento aziendale in materia, le disposizioni e i principi del Codice e del Provvedimento sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004.

I sistemi di videosorveglianza sono utilizzati esclusivamente per il monitoraggio dei soggetti e/o degli ambienti di cui al primo e secondo comma, da parte del solo personale del Servizio

o Unità Operativa a ciò debitamente autorizzato dal Responsabile mediante il provvedimento di incarico di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Le immagini visualizzate dall'impianto di videosorveglianza non sono di norma oggetto di registrazione e non vengono in alcun modo conservate.

Negli ambienti sottoposti a videosorveglianza, nelle immediate vicinanze delle telecamere e in altre posizioni ben visibili, sono affissi appositi cartelli che avvisano i presenti che si trovano in una zona video-sorvegliata e che le immagini visualizzate non sono oggetto di registrazione. Il predetto cartello dovrà essere conforme al modello aziendale approvato.

Le immagini visualizzate non possono essere accessibili a soggetti diversi dagli incaricati, salvo espressa autorizzazione dei pazienti interessati. I monitor che visualizzano le immagini dell'impianto di videosorveglianza dovranno essere collocati e orientati in modo da non consentire la visione delle immagini a terze persone.

E' vietata qualsiasi diffusione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 18 - Rapporti con il Garante

Ogni rapporto con il Garante (notificazioni, comunicazioni, richieste di autorizzazione) è di competenza del Titolare del trattamento che vi provvede avvalendosi del Referente aziendale per la privacy e del Responsabile della Sicurezza.

Art. 19 - Disciplina dei contratti con cui si realizza l'affidamento a terzi del trattamento dei dati

Nel caso in cui fosse necessario l'affidamento a terzi dell'attività di trattamento dei dati personali, le convenzioni o contratti che regolano i rapporti con l'Azienda devono contenere prescrizioni che obblighino i terzi all'osservanza delle disposizioni di legge e del regolamento in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 - Sicurezza degli archivi cartacei

L'accesso agli archivi centrali aziendali deve essere controllato.

La responsabilità della conservazione e sicurezza degli archivi di ogni Macrostruttura / Servizio / Funzione / Unità Operativa spetta a ciascun Responsabile competente per i dati che sono oggetto del trattamento.

